



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-35/19 del 24 ottobre 2019 ECLI:EU:C:2019:894	BU contro Belgio	VIII	Rinvio pregiudiziale	BE	Tribunale di primo grado - Organo di non ultima istanza	E. Sharpston	Sentenza	Libera circolazione dei lavoratori	Art. 45 TFUE - libera circolazione dei lavoratori - indennità per disabilità - erogazione da parte di un organismo di un altro Stato membro - esenzione
Classificazione									
- Diritto primario - Imposte dirette									
Questione pregiudiziale									
«Se l'articolo 38[, paragrafo 1, punto 4°, del codice delle imposte sul reddito del 1992, nella versione applicabile ai fatti del procedimento principale] sia in contrasto con gli articoli 45 TFUE e segg. (principio della libera circolazione dei lavoratori) e 56 TFUE e segg. (principio della libera prestazione dei servizi) (...), in quanto esenta da imposta le prestazioni per persone con disabilità soltanto nel caso in cui siano erogate dal Tesoro, vale a dire dallo Stato belga, in forza della legge belga, determinando in tal modo una discriminazione tra i contribuenti, residenti belgi, i quali percepiscono prestazioni per disabilità erogate dallo Stato belga in forza della sua legislazione, che sono esenti, e i contribuenti, residenti belgi, i quali percepiscono prestazioni dirette a compensare una disabilità erogate da un altro Stato membro dell'Unione europea, che non sono esenti».									
Dispositivo									
L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, senza prevedere alcuna giustificazione al riguardo – ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare –, dispone che l'esenzione fiscale applicabile alle indennità per disabilità sia subordinata alla condizione che dette indennità siano erogate da un organismo dello Stato membro interessato ed esclude, dunque, dal beneficio di tale esenzione le indennità della stessa natura erogate da un altro Stato membro, ancorché il beneficiario di dette indennità risieda nello Stato membro interessato.									
Nota redazionale									
<p>Con la sentenza in oggetto, l'Ottava Sezione della Corte di Giustizia si è soffermata sull'applicazione della libertà di circolazione dei lavoratori, sancita all'art. 45 TFUE, nell'ambito di una controversia in cui lo Stato della residenza subordinava il godimento di un'esenzione fiscale relativa ad indennità per disabilità alla circostanza che l'indennità fosse erogata da un organismo dello Stato membro della residenza.</p> <p>La questione di rinvio pregiudiziale origina da una vertenza che vedeva contrapposta una persona fisica residente in Belgio all'Amministrazione finanziaria belga.</p> <p>La contribuente percepiva indennità da istituti previdenziali dei Paesi Bassi a titolo di prestazioni e pensioni di disabilità in quanto era stata vittima di un incidente sul lavoro mentre lavorava nei Paesi Bassi; sul presupposto che tali indennità fossero prestazioni e pensioni per persone con disabilità, la contribuente non le aveva assoggettate ad imposizione ai fini reddituali ritenendole esenti da imposta in Belgio.</p> <p>Il Fisco belga, invece, nel contesto di un accertamento tributario ai fini delle imposte sui redditi per l'anno d'imposta 2014, recuperava a tassazione tali somme, quali importi percepiti a titolo di pensione e, perciò, imponibili in Belgio.</p> <p>A fronte di tale rettifica da parte dell'Amministrazione fiscale belga, la contribuente ricorreva in giudizio.</p> <p>Nel corso del procedimento, il giudice del rinvio rilevava che le indennità in questione erano destinate a compensare la perdita di reddito provocata dalla disabilità ed erano determinate in base alla retribuzione riconosciuta all'interessata prima dell'incidente. La finalità di tali indennità era di incoraggiare le persone con disabilità a proseguire il lavoro nella misura della loro capacità residua, ricevendo un'indennità compensativa della perdita di reddito dovuta alla riduzione della capacità lavorativa. Tali importi, pertanto, non potevano essere considerati come pensione, ma costituivano una vera e propria indennità per disabilità.</p> <p>Rilevava inoltre il giudice del rinvio che la normativa belga prevedeva un'esenzione dall'imposta per le indennità riconosciute alle persone con disabilità, ma solo per l'ipotesi in cui tali indennità fossero erogate dal Tesoro belga.</p> <p>In base a tale quadro normativo, il beneficio dell'esenzione non sarebbe stato applicabile a favore della contribuente nel procedimento in questione, considerato che tali indennità, pur corrisposte a titolo di disabilità, non erano versate dal Tesoro belga.</p> <p>Alla luce di ciò, il giudice del procedimento principale avviava la procedura di rinvio pregiudiziale alla Corte, domandandosi se la normativa belga controversa ostacolasse la libera circolazione dei lavoratori, nonché la libera prestazione dei servizi, nella misura in cui trattava diversamente le indennità per disabilità percepite dai residenti belgi a seconda che ad erogarle fosse lo Stato belga oppure un altro Stato membro.</p> <p>La Corte ha chiarito come la vertenza in esame dovesse essere esaminata alla luce della libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 45 TFUE, in quanto la contribuente ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione dei lavoratori e ha svolto, per diversi anni, attività professionale in uno Stato membro diverso da quello di residenza.</p> <p>La Corte ha rilevato che la normativa belga controversa nel procedimento principale prevedeva espressamente che fossero esenti da imposta solo le indennità per disabilità erogate dal Tesoro; tale normativa escludeva, quindi, dal beneficio dell'esenzione in parola le indennità per disabilità erogate da uno Stato membro diverso dallo Stato belga. Di conseguenza, la normativa belga stabiliva una differenza di trattamento tra i residenti belgi in base all'origine del loro reddito, differenza idonea ad ostacolare l'esercizio, da parte di questi ultimi, del proprio diritto alla libera circolazione.</p>									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									